

Studi di settore: gli obblighi di annotazione separata in caso di “multi-attività” con ricavi derivanti da aggio e fissi, affitto d’azienda o da attività sostanzialmente simili

Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 134 E del 3 luglio 2000

OGGETTO: STUDI DI SETTORE - Multiattività - Contribuenti con attività soggette ad aggio o ricavi fissi - Ricavi derivanti da affitto di ramo d’azienda - Ulteriori chiarimenti in materia di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore - Art. 62-bis del DL 30/08/1993, n. 331, conv. in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DM 24/12/1999

1. Premessa

Il decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1999, n. 304 (in “*Finanza & Fisco*” n. 3/2000, pag. 289), ha introdotto l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) non comprese nello stesso studio di settore, ovvero una o più attività (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) in diverse unità di produzione o di vendita. Le modalità di assolvimento di tale obbligo sono state illustrate con la circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000 (in “*Finanza & Fisco*” n. 8/2000, pag. 924).

In ordine ad ulteriori questioni poste dagli operatori si forniscono, di seguito, alcune precisazioni.

2. Annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

Nella circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000 è stato chiarito che:

- l’ammontare dei ricavi derivanti da attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi va sempre annotato separatamente, indipendentemente dalla quota percentuale dei ricavi conseguiti con l’esercizio delle attività non prevalenti;

- per chi svolge più attività per le quali trovano applicazione gli studi di settore, l’obbligo di annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, previsto dall’art. 1, comma 3, del citato decreto direttoriale del 24 dicembre 1999, sussiste quando l’importo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti è superiore al 20% dell’ammontare complessivo dei ricavi.

L’obbligo di annotazione separata dei ricavi non sussiste nei casi prospettati nei paragrafi 2 e 7 della citata circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000. In parti-

colare, quando l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti non deriva esclusivamente da attività per le quali sono applicabili gli studi di settore (art. 1, comma 4, decreto direttoriale 24 dicembre 1999).

Al riguardo, si precisa che l'obbligo di annotazione separata dei ricavi (ed eventualmente degli altri componenti) non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. È il caso, ad esempio, dei bar o di altri esercizi commerciali che affiancano all'attività tradizionale la vendita di generi soggetti ad aggio o con ricavo fisso. Sono attività da cui derivano aggi o ricavi fissi, ad esempio:

- la vendita di valori bollati, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei;
- la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto.

In considerazione del fatto che per tali attività non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore in quanto i ricavi risultano di determinazione certa, e che non è possibile stimare l'ammontare dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda sulla base degli studi di settore, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata di cui al citato decreto del 24 dicembre 1999, si procede considerando le attività sopra elencate unitariamente e neutralizzandole ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Ad esempio, un'impresa con ricavi complessivi derivanti per il:

- 30% dall'attività di bar e caffè (studio SG37U);
- 50% dalla vendita di generi di monopolio, schede telefoniche e valori bollati (assenza di studi di settore);
- 20% dal commercio di articoli di profumeria (studio SM16U);

ha l'obbligo dell'annotazione separata dei ricavi in quanto questi derivano da attività per le quali sono

stati approvati gli studi di settore o da attività per le quali gli stessi non verranno mai elaborati per i motivi precedentemente indicati. Allo stesso modo, sempre ai soli fini dell'applicazione degli studi di settore, si neutralizzano i ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda.

Relativamente all'obbligo di annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza del predetto obbligo, si deve tener conto anche delle attività non prevalenti dalle quali derivino ricavi fissi o aggi ovvero inerenti all'affitto di un ramo d'azienda.

Pertanto, nell'ipotesi sopra prospettata dovranno essere annotati separatamente, oltre ai ricavi, anche gli altri componenti rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, distinguendo quelli direttamente afferenti:

- allo studio di settore SG37U;
- allo studio di settore SM16U;
- al complesso delle attività per le quali viene conseguito un aggio o un ricavo predeterminato. Risulta, infatti, irrilevante che per queste attività non siano stati elaborati studi di settore.

In sede di dichiarazione dei redditi, per comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, verranno compilati il modello SG37U per l'attività di bar e caffè e il modello SM16U per il commercio di articoli di profumeria.

Considerata la portata innovativa di tale precisazione, per l'anno 2000, i contribuenti che esercitano la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero conseguono ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda nonché attività per le quali risultano già approvati gli studi di settore, possono provvedere alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - casi particolari

Nella circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000, è stato precisato che: "... l'annotazione separata dei

componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore attiene esclusivamente ai dati oggettivamente imputabili a ciascuna delle diverse attività esercitate e sempreché non sia necessario introdurre procedure contabili troppo complesse rispetto agli obiettivi perseguiti.”

Al riguardo, si fa presente che **qualora vengano esercitate attività comprese in diversi studi di settore ma che risultano sostanzialmente omogenee quanto a modelli organizzativi** per cui si può fondatamente ritenere che l'applicazione di più studi di settore non porterebbe a risultati sostanzialmente diversi nella determinazione dei ricavi presunti, **il contribuente può scegliere di non effettuare l'annotazione separata dei componenti diversi dai ricavi e applicare lo studio relativo all'attività prevalente.**

Per l'anno 2000, per esigenze di gradualità nella introduzione degli obblighi di annotazione separata, i contribuenti che si trovano nelle suddette situazioni possono, altresì, evitare di annotare separatamente anche i ricavi derivanti dalle predette attività.

Alla luce di tali precisazioni, a titolo esemplificativo, un imprenditore che nel suo esercizio com-

merciale vende sia confezioni per adulti (conseguendo con tale attività, contraddistinta dal codice 52.42.1, la maggiore percentuale di ricavi) che cappelli, ombrelli, guanti e cravatte (codice attività 52.42.6), per le quali sono stati elaborati:

- lo studio SM05A per l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti;

- lo studio SM05B per l'attività di commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

può non effettuare l'annotazione separata se ritiene che l'applicazione di entrambi gli studi SM05A e SM05B **non determinerebbe risultati molto diversi in termini di ricavi presunti** rispetto all'ipotesi di applicazione del solo studio SM05A relativo all'attività prevalente.

Si precisa, peraltro, che nel caso in cui i contribuenti si avvalgano di tale facoltà, l'Amministrazione finanziaria, al fine di temperare l'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti stessi con quella di garantire una corretta applicazione degli studi di settore, in presenza di significativi scostamenti, **potrà applicare lo studio di settore ritenuto più aderente alla realtà aziendale.**